

**REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL
PERSONALE DEL COMPARTO**

Approvato con deliberazione n. 653 del 18.06.2026

Sommario

Articolo 1 – Fonti normative	3
Articolo 2 - Oggetto e finalità	3
Articolo 3 - Definizione di attività in regime di prestazioni aggiuntive	3
Articolo 4 – Risorse economiche	3
Articolo 5 - Norme generali	4
Articolo 6 - Personale avente titolo	4
Articolo 7 - Iter autorizzativo	4
Articolo 8 - Tempi di esecuzione	5
Articolo 9 – Modalità organizzative per la partecipazione del personale	5
Articolo 10 - Rendicontazione dell'attività	5
Articolo 11 - Controlli	5
Articolo 12 - Remunerazione dell'attività	5
Articolo 13 - Liquidazione dei compensi	6
Articolo 14 Assicurazione	6
Articolo 15 - Disposizioni particolari	6

Articolo 1 – Fonti normative

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi delle disposizioni normative di seguito richiamate:
 - art. 32 CCNL del comparto sanità triennio 2022 – 2024 e s.m.i.;
 - DGR Regionali annuali di approvazione dei verbali di confronto con le OO.SS. del comparto in materia di prestazioni aggiuntive.

Articolo 2 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale dell'esercizio dell'attività in regime di prestazioni aggiuntive presso l'ASST Rhodense svolta dal personale del comparto, nel rispetto di quanto previsto in materia dalla normativa nazionale e regionale vigente e dal CCNL.
2. L'Azienda, nei limiti delle risorse disponibili annualmente, definisce le specifiche progettualità in materia di prestazioni aggiuntive, in relazione agli obiettivi assegnati dal livello nazionale e regionale e alla valutazione delle necessità emergenti, in considerazione dell'organizzazione in atto e delle risorse disponibili.

Articolo 3 - Definizione di attività in regime di prestazioni aggiuntive

1. Si definisce attività in regime di prestazioni aggiuntive l'erogazione di prestazioni ad integrazione delle attività istituzionali, richieste dall'ASST, in via eccezionale e temporanea in aggiunta al debito orario dovuto, allo scopo di:
 - ridurre le liste di attesa;
 - fronteggiare situazioni di carenza di organico ed impossibilità momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge nelle more dell'espletamento delle procedure per la copertura dei propri fabbisogni di personale;
 - raggiungere obiettivi ulteriori rispetto a quelli assegnati.
2. In relazione a quanto sopra l'ASST, secondo le modalità e procedure descritte al successivo art. 7, definisce gli ambiti e le attività per cui si rende necessaria l'attivazione dell'istituto delle prestazioni aggiuntive, sia in relazione ad attività effettuate in equipe che individualmente.
3. Tenuto conto delle finalità specifiche dell'istituto previste dall'art. 32 del CCNL comparto sanità triennio 2022-2024 ed elencate al precedente comma 1, la progettualità potrà prevedere che l'attività aggiuntiva sia resa in ore singole ovvero in slot orari predefiniti quali ad esempio una seduta operatoria e/o parte di un turno di servizio e/o di intero turno di servizio. In ogni caso il compenso potrà essere riconosciuto solo a fronte di una prestazione minima di almeno 1 ora.
4. Il personale che volontariamente partecipa alle prestazioni aggiuntive viene informato preventivamente in ordine alla circostanza che l'attività resa rientra nell'alveo di tale istituto e come tale verrà retribuito secondo le modalità e le condizioni previste dagli articoli successivi.

Articolo 4 – Risorse economiche

1. Le risorse economiche finalizzate alle prestazioni aggiuntive sono assegnate annualmente da Regione Lombardia e costituiscono limite invalicabile di spesa nel periodo di riferimento.
2. Tale limite può essere superato annualmente esclusivamente in relazione all'eventuale parte di quota disponibile aziendalmente di cui all'art. 1 comma 4 lettera c della L 3/8/2007 n. 120 e s.m.i.

3. L'Azienda trasmette alle OO.SS. l'informativa relativa alle risorse assegnate annualmente da Regione Lombardia per le prestazioni aggiuntive, suddivise per area (carenza di organico, PNGLA, ecc.)

Articolo 5 - Norme generali

1. Le prestazioni aggiuntive:
 - rivestono carattere di eccezionalità e temporaneità e non possono essere utilizzate quale strumento di normale pianificazione delle attività istituzionali;
 - sono rese su base volontaria;
 - sono rese fuori ed in aggiunta all'orario di servizio e rilevate mediante apposita causale di timbratura, ma in ogni caso rilevate con i normali mezzi di rilevazione aziendali;
 - sono consentite solo dopo che l'intero orario di servizio sia stato effettivamente reso.
2. L'attività erogata in regime di prestazioni aggiuntive costituisce attività aziendale a tutti gli effetti; si applicano pertanto, nell'ambito di tale attività, tutti i regolamenti, protocolli, regole, sanzioni disciplinari normalmente vigenti previste per l'esercizio delle attività istituzionali.

Articolo 6 - Personale avente titolo

1. Le prestazioni aggiuntive possono essere svolte esclusivamente dal personale dipendente del ruolo sanitario del comparto in possesso dei seguenti requisiti:
 - aver superato il periodo di prova;
 - avere un rapporto di lavoro a tempo pieno;
 - essere esente da limitazioni, anche parziali, incompatibili con le attività aggiuntive da svolgere;
 - aver garantito il dovuto orario mensile previsto (riferito sia al mese in corso che ai precedenti).
2. La corresponsione delle quote economiche potrà avvenire unicamente in presenza di orario aggiuntivo maturato nel mese o nell'anno di riferimento.
3. Non possono essere svolte prestazioni aggiuntive in concomitanza con l'espletamento di turni di pronta disponibilità e nella medesima giornata in cui si verificano assenze, anche parziali, dal servizio, quali a titolo esemplificativo per:
 - permessi giornalieri ed orari retribuiti;
 - permessi previsti da particolari disposizioni di legge;
 - ferie/riposo biologico;
 - recuperi ore;
 - sciopero;
 - sospensione cautelare o disciplinare dal servizio.
4. Le prestazioni aggiuntive rientrano nell'attività di servizio e quindi concorrono nel calcolo dell'orario di lavoro e dei riposi giornalieri ai sensi della Legge n. 66/2003.

Articolo 7 - Iter autorizzativo

1. In presenza dei presupposti e delle finalità previste dai precedenti articoli, il Direttore DAPSS propone alla Direzione Strategica un progetto in cui sono esplicitate le motivazioni e le tipologie di prestazioni da eseguire, dettagliando il numero totale di ore o di prestazioni da espletare, le modalità di esecuzione dell'attività aggiuntiva richiesta (a turni/ore) e la durata del progetto.
2. Acquisiti i pareri favorevoli della Gestione Operativa e della SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, il progetto viene approvato dalla Direzione Strategica mediante adozione di provvedimento deliberativo, da trasmettere anche alle OO.SS.
3. Acquisita l'autorizzazione, il Direttore DAPSS programma le attività, nel rispetto delle finalità, delle condizioni e delle risorse economiche stabilite nel progetto.

Articolo 8 - Tempi di esecuzione

1. Le attività effettuate in regime di prestazioni aggiuntive, in base alle specifiche tipologie, si svolgono, in fasce orarie che ampliano l'effettiva disponibilità di accesso alle prestazioni e comunque nell'ambito della fascia oraria di apertura dei servizi.

Articolo 9 – Modalità organizzative per la partecipazione del personale

1. Al fine di garantire la più ampia partecipazione da parte del personale e nell'ottica della trasparenza, l'ASST procede alla pubblicazione di specifici avvisi per raccogliere la disponibilità dei dipendenti ad effettuare prestazioni aggiuntive secondo le indicazioni del presente Regolamento.

Nell'avviso sono indicati:

- i requisiti e le condizioni di partecipazione;
 - i compensi previsti;
 - le modalità di partecipazione.
2. Il Direttore DAPSS valuta le domande e assegna le prestazioni aggiuntive ai dipendenti in possesso dei requisiti previsti, tenendo conto, ove possibile, del criterio della rotazione e del maggiore coinvolgimento e nel rispetto della vigente normativa in materia di orario di lavoro, al fine di garantire il riposo psicofisico e le condizioni di sicurezza dei dipendenti.

Articolo 10 - Rendicontazione dell'attività

1. Il Direttore DAPSS trasmette alla SC Gestione Operativa mensilmente, di norma entro la prima settimana del mese successivo all'esecuzione delle prestazioni, una rendicontazione delle attività effettuate, contenente, per ogni dipendente coinvolto: matricola, nominativo e profilo professionale del dipendente, indicazione del tipo di prestazione e relativa quantità.

Articolo 11 - Controlli

1. L'attività svolta in regime di prestazioni aggiuntive è soggetta a regolari procedure di controllo. In particolare, la SC Gestione Operativa, a partire dalle rendicontazioni prodotte dal Direttore DAPSS, mensilmente, verifica:
 - la corrispondenza tra tali rendicontazioni e le prestazioni erogate in regime di prestazioni aggiuntive nello stesso periodo;
 - la corrispondenza o meno tra tali rendicontazioni e le timbrature del personale;
 - la congruità tra prestazioni aggiuntive rendicontate e i tetti stabiliti nel progetto.
2. Il controllo relativo all'effettiva presenza dei requisiti per l'accesso alle prestazioni aggiuntive da parte del personale (debito orario, non fruizione di permessi, ecc.) è in capo alla SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane.
3. La verifica dell'effettiva disponibilità da parte del dipendente delle eccedenze orarie viene effettuata dalla SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane in base alla rendicontazione mensile trasmessa dal Direttore DAPSS alla SC Gestione Operativa. Nel caso in cui il dipendente risulti in debito orario mensile ovvero in assenza di eccedenze orarie riferite a mesi precedenti, la SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane non procederà al riconoscimento dei compensi.

Articolo 12 - Remunerazione dell'attività

1. La misura della tariffa oraria da erogare per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive è fissata dal vigente CCNL nella misura di 50 euro lordi onnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico del bilancio dell'Azienda.

2. La remunerazione delle prestazioni aggiuntive avviene unicamente sulla base dei compensi stabiliti e delle ore effettivamente dedicate all'attività stessa, nel rispetto dell'orario/turno di lavoro previsto e/o dei volumi di produzione oraria concordati per i diversi tipi di prestazione attraverso i progetti definiti; non sono, pertanto, contemplati compensi aggiuntivi né in caso di superamento dell'orario concordato per l'esecuzione delle prestazioni, né in caso di superamento dei volumi di produzione oraria pattuiti.

Articolo 13 - Liquidazione dei compensi

1. In caso di esito positivo dei controlli mensili previsti dal presente Regolamento, i compensi per l'attività svolta in regime di prestazioni aggiuntive vengono corrisposti con gli stipendi del mese successivo a quello di esecuzione delle prestazioni.

Articolo 14 Assicurazione

1. Le attività svolte in regime di prestazioni aggiuntive ricevono la medesima copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi prevista per l'attività svolta in regime istituzionale.

Articolo 15 - Disposizioni particolari

1. In linea con le previsioni regionali citate all'art. 1, l'ASST potrà prevedere specifiche progettualità che coinvolgano personale appartenente ad altri ruoli diversi da quello sanitario, utilizzando a tal fine risorse aziendali previste da specifiche normative.